



OGGETTO: Circolare 14.2025

Seregno, 15 marzo 2025

POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORIE PER LE IMPRESE

Chi non si assicura contro eventi catastrofali **entro il 31.03.2025** rischia l'esclusione da sovvenzioni, gare d'appalto e altre forme di sostegno pubblico. C'è tempo fino al 31.03.2025 per stipulare le polizze assicurative obbligatorie contro eventi catastrofali.

L'obbligo di questa disposizione è disciplinato dalla legge di Bilancio 2024¹ e dal relativo regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy².

Gli eventi catastrofali coperti dalle polizze obbligatorie per le imprese sono: (i) alluvioni; (ii) inondazioni; (iii) esondazioni; (iv) terremoti; (v) frane.

Il premio della polizza è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell'ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

La criticità di questa normativa è l'assenza di sanzioni dirette per gli inadempienti, sostituita però da un meccanismo di conseguenze indirette potenzialmente ben più gravoso. La normativa di riferimento delinea un approccio sanzionatorio che lega l'inadempimento all'accesso ai benefici pubblici: "*dell'inadempimento dell'obbligo si dovrà tenere conto nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici*".

Questa scelta normativa potrebbe estendersi a numerosi ambiti della vita aziendale, con conseguenze difficilmente prevedibili. Il primo impatto evidente riguarderebbe proprio i contributi previsti a seguito di situazioni di emergenza e disastri naturali da parte di un'impresa non assicurata e che potrebbe trovarsi in una situazione paradossale di subire danni senza poter beneficiare né di coperture assicurative né di aiuti finanziari pubblicamente disponibili per affrontare l'emergenza stessa.

Potrebbe anche comportare l'esclusione da sussidi finanziari pubblicamente distribuiti non solo in relazione alle calamità naturali, ma anche per qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico disponibile quali, ad esempio, benefici fiscali anche sotto forma di crediti di imposta per investimenti produttivi e agevolazioni per l'innovazione tecnologica. Ulteriori conseguenze potrebbero manifestarsi nell'ambito della partecipazione a gare e

¹ L'art. 1, cc. 101-112 L. 30.12.2023, n. 213

² D.M. 30.01.2025, n. 18



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

appalti pubblici, o all'accesso al credito bancario. Le banche potrebbero considerare il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo come un fattore di rischio supplementare nella valutazione della solvibilità creditizia, con possibili ripercussioni negative sul rilascio di finanziamenti.

In attesa di auspicabili chiarimenti ufficiali che definiscano con maggiore precisione l'ambito di applicazione delle conseguenze per l'inadempimento, la via più prudente per le imprese sembra essere quella di procedere alla stipula delle polizze entro la scadenza prevista.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino